



***Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana***

Parere Ufficio Legislativo e Legale n. 062.11.10 (Oggetto: Ordinanza del CGA n. 1098/2009- accoglimento dell'istanza di sospensione di provvedimento di revoca parziale di contributi dietro cauzione – emissione di polizza fideiussoria in sostituzione – ammissibilità - Quesito)

Provvedimento cautelare – Esecuzione – Garanzia per eventuali danni irreversibili all'Amministrazione. Necessità

Nel caso di accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare di un provvedimento di revoca di contributi o finanziamenti occorre che venga costituita idonea garanzia da parte del ricorrente nei termini prescritti con il provvedimento di accoglimento da parte del giudice amministrativo e cioè nelle forme della cauzione o della fideiussione.

Art. 21, comma 8, della l.n. 1034 del 6.12.1971

Art. 75, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006.

